SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 183**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 agosto 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 1° agosto 1988, n. 314.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, recante disposizioni in materia di scrutini ed esami per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «anno scolastico» *sono inserite le seguenti:* «1987-1988»;

ai commi 2 e 7 le parole: «per qualsiasi causa» *sono soppresse;*

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 10 giugno 1988, n. 195, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *serie generale - n. 135 del 10 giugno 1988.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 2 settembre 1988.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1116):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro della pubblica istruzione (GALLONI) il 10 giugno 1988.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede referente, il 13 giugno 1988 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 giugno 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 giugno 1988.

Esaminato dalla 7ª commissione il 28 giugno 1988, 6 luglio 1988.

Relazione scritta annunciata il 12 luglio 1988 (atto n. 1116/A relatore sen. MANZINI).

Esaminato in aula il 15 luglio 1988 e approvato il 19 luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3029):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 19 luglio 1988 con pareri delle commissioni I e XI.

Esaminato dalla Iª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 luglio 1988.

Esaminato dalla VII commissione il 21 luglio 1988.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 26 luglio 1988.

Esaminato in aula e approvato il 26 luglio 1988.

88G0378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 316 sono soppressi gli ordinamenti delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione, in cardioangiochirurgia, che muta denominazione in cardiochirurgia, in cardiologia I e II scuola.

Art. 2.

Dopo l'art. 339 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate.

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 340. — È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel settore dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia antalgica e della terapia iperbarica e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in anestesia e rianimazione.

La scuola rilascia i titoli di specialista in anestesia e rianimazione, indirizzo di terapia intensiva, indirizzo di terapia antalgica e di terapia iperbarica.

Art. 341. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sedici per ciascun anno di corso, per un totale di sessantaquattro specializzandi.

Art. 342. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 343. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 344. — La scuola comprende dodici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) discipline morfologiche e funzionali;
b) discipline farmaco-tossicologiche;
c) discipline fisico-matematiche;
d) elementi di chirurgia;
e) medicina legale;
f) fisiopatologia;
g) anestesia;
h) rianimazione;
i) terapia antalgica;
l) area di indirizzo in terapia intensiva;
m) area di indirizzo in terapia antalgica;
n) area di indirizzo in terapia iperbarica.

Art. 345. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Discipline morfologiche e funzionali:

anatomia;
fisiologia;
biochimica.

b) Discipline farmaco-tossicologiche:

farmacologia clinica applicata all'anestesia e rianimazione;
tossicologia clinica;
trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).

c) Discipline fisico-matematiche:

fisica;
biofisica;
informatica;
tecnologie biomediche.

d) Elementi di chirurgia:

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
correlazione tra chirurgia e tecnica anestesiologica.

e) Medicina legale:

medicina legale;
etica e deontologia in anestesia e rianimazione;
elementi di medicina preventiva professionale.

f) Fisiopatologia:

fisiopatologia pre e post-operatoria;
fisiopatologia della narcosi;
fisiopatologia respiratoria;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia metabolica;
fisiopatologia neurologica;
fisiopatologia del dolore;
fisiopatologia dell'iperbarismo.

g) Anestesia:

semeiologia di interesse anestesiologico;
anestesia generale;
anestesia loco-regionale;
anestesia nelle specialità;
tecniche speciali di anestesia.

h) Rianimazione:

semeiologia di interesse rianimatorio;
rianimazione respiratoria;
rianimazione cardio-circolatoria;

rianimazione neurologica;
rianimazione materno-fetale;
rianimazione metabolica;
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo.

i) Terapia antalgica:

semeiologia del dolore;
terapia antalgica.

l) Terapia intensiva indirizzo:

tecniche speciali di rianimazione;
tecniche protesiche extracorporee;
trapianti d'organo;
terapia intensiva nelle specialità;
nutrizione enterale e parenterale;
medicina delle catastrofi;
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera.

m) Terapia antalgica indirizzo:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
fisiopatologia del dolore;
neurofarmacologia e psicofarmacologia;
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico;
diagnostica e metodi di stima del dolore;
algologia clinica;
terapia del dolore;
tecniche neurochirurgiche;
tecniche di iper ed ipo-stimolazione;
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento.

n) Terapia iperbarica indirizzo:

fisiopatologia applicata all'esposizione ed ambienti straordinari;
igiene applicata agli ambienti straordinari;
farmacologia applicata all'iperbarismo;
medicina e tecnologia iperbarica;
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche;
fisioterapia e rieducazione funzionale.

Art. 346. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Discipline morfologiche e funzionali (ore 30):

anatomia	ore	10
fisiologia	»	10
biochimica	»	10

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 15):

farmacologia applicata all'anestesia e rianimazione	ore	15

Discipline fisico-matematiche (ore 20):

fisica	»	10
biofisica	»	10

Elementi di chirurgia (ore 15):

tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico	»	15

Medicina legale (ore 20):

medicina legale	»	10
etica e deontologia in anestesia e rianimazione	»	10

Fisiopatologia (ore 60):

fisiopatologia pre e post-operatoria	»	20
fisiopatologia della narcosi	»	20
fisiopatologia neurologica	»	20

Anestesia (ore 240):

semeiologia di interesse anestesiologico	»	20
anestesia generale	»	140
anestesia loco-regionale	»	80

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):

tossicologia clinica	ore	20

Discipline fisico-matematiche (ore 10):

tecnologie biomediche	»	10

Elementi di chirurgia (ore 20):

correlazioni tra chirurgia e tecnica anestesiologica	»	20

Fisiopatologia (ore 100):

fisiopatologia respiratoria	»	20
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	20
fisiopatologia metabolica	»	20
fisiopatologia del dolore	»	20
fisiopatologia dell'iperbarismo	»	20

Anestesia (ore 100):

anestesia generale	»	20
anestesia loco-regionale	»	20
anestesia nelle specialità	»	60

Rianimazione (ore 100):

semeiologia di interesse rianimatorio	»	20
rianimazione respiratoria	»	40
rianimazione cardio-circolatoria	»	40

Terapia antalgica (ore 50):

semeiologia del dolore	»	10
terapia antalgica	»	40

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Discipline farmaco-tossicologiche (ore 20):

trattamento farmacologico del dolore (farmaci del dolore).	ore	20

Discipline fisico-matematiche (ore 20):

informatica	»	20

Medicina legale (ore 10):

elementi di medicina preventiva professionale	»	10

Anestesia (ore 50):

anestesia nelle specialità	»	20
tecniche speciali di anestesia	»	30

Rianimazione (ore 200):

rianimazione neurologica	»	50
rianimazione metabolica	»	50
rianimazione materno-fetale	»	40
medicina iperbarica e tecnologie dell'iperbarismo	»	60

Terapia antalgica (ore 100):

semeiologia del dolore	»	20
terapia antalgica	»	80
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Indirizzo in terapia intensiva (ore 400):

tecniche speciali di rianimazione.	ore	75
tecniche protesiche extracorporee	»	75
trapianti d'organo	»	50
terapia intensiva nelle specialità	»	100
nutrizione enterale e parenterale.	»	50
medicina delle catastrofi	»	25
organizzazione dell'emergenza extraospedaliera.	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Indirizzo in terapia antalgica (ore 400):

neuroanatomia	ore	25
neurofisiologia	»	25
fisiopatologia del dolore	»	40
neurofarmacologia e psicofarmacologia	»	50
elementi di psicologia e psichiatria di interesse algologico	»	25
diagnostica e metodi di stima del dolore.	»	25
algologia clinica	»	50
terapia del dolore	»	100
tecniche neurochirurgiche	»	20
tecniche di iper e ipo-stimolazione	»	20
elementi di kinesiterapia e scienza del movimento	»	20
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Indirizzo in terapia iperbarica (ore 400):

fisiopatologia applicata all'esposizione ad ambienti straordinari	ore	25
igiene applicata agli ambienti straordinari	»	25
farmacologia applicata all'iperbarismo	»	25
medicina e tecnologia iperbarica	»	50
l'ossigenoterapia iperbarica e le sue applicazioni cliniche.	»	150
fisioterapia e rieducazione funzionale	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 347. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti o servizi:

centro di rianimazione «Giustinianea» presso il complesso Giustiniano del complesso convenzionato Università-ospedale; centro di rianimazione secondo piano del policlinico; centro di rianimazione sesto piano del policlinico; unità di terapia intensiva presso il centro di cardiochirurgia; unità di terapia iperbarica presso il club sommozzatori di Padova; gruppo operatorio secondo piano del policlinico; gruppo operatorio quinto piano del policlinico; gruppo operatorio sesto piano del policlinico; gruppo operatorio settimo piano del policlinico; gruppo operatorio centro di cardiochirurgia; gruppo operatorio clinica ortopedica; gruppo gessi clinica ortopedica; gruppo operatorio clinica ostetrico-ginecologica; gruppo parto clinica ostetrico-ginecologica; gruppo operatorio divisione neurochirurgica del complesso convenzionato Università-ospedale; gruppo operatorio divisione chirurgia pediatrica del complesso convenzionato Università-ospedale; ambulatorio di terapia del dolore presso lo stabilimento geriatrico di Padova; ambulatorio anestesiologico presso il monoblocco del complesso convenzionato Università-ospedale; laboratori di sperimentazione e di informatica presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in cardiochirurgia

Art. 348. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiochirurgia presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della chirurgia cardiovascolare e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiochirurgia.
La scuola rilascia i titoli di specialista in cardiochirurgia.

Art. 349. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi.

Art. 350. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e di ingegneria.

Art. 351. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 352. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;
b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
c) fisiopatologia respiratoria;
d) chirurgia generale;
e) diagnostica clinica e strumentale;
f) patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica;
g) patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare;
h) anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare;
i) circolazione extracorporea assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria;
l) informatica medica e bioingegneria.

Art. 353. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica;
biochimica;
biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopatologia respiratoria:

fisiopatologia respiratoria.

d) Chirurgia generale:

patologia chirurgica generale I;
patologia chirurgica generale II;
clinica chirurgica generale.

e) Diagnostica clinica e strumentale:

semeiotica clinica delle cardiopatie;
radiologia generale;
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I (elettrocardiografia, elettrocardiografia dinamica, vettorcardiografia, fonocardiografia, poligrafia, ecocardiografia);
indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II (cardioangioradiologia, TAC, risonanza magnetica nucleare [RMN], metodiche radioisotopiche);
indagini diagnostiche cardiovascolari invasive (emodinamica, elettrofisiologia);
semeiotica strumentale delle angiopatie.

f) Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica:

anatomia e istologia patologica I;
anatomia e istologia patologica II;
patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I;
patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III;
terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche;
cardiochirurgia pediatrica I;
cardiochirurgia pediatrica II;
chirurgia toracica generale.

g) Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare:

cardiologia medica I;
cardiologia medica II;
cardiologia pediatrica;
farmacologia e terapia cardiovascolare.

h) Anestesia, rianimazione, terapia intensiva cardiovascolare:

anestesia e rianimazione;
terapia intensiva cardiovascolare I;
terapia intensiva cardiovascolare II.

i) Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria:

principi e tecniche della circolazione extracorporea;
assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria.

l) Informatica medica e bioingegneria:

elementi di informatica medica;
elementi di bioingegneria.

Art. 354. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 100):
- embriologia e anatomia umana descrittiva e topografica — ore 50
- biochimica — » 25
- biofisica — » 25

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):
- fisiologia dell'apparato cardiovascolare — » 50

Fisiopatologia respiratoria (ore 25):
- fisiopatologia respiratoria — » 25

Chirurgia generale (ore 125):
- patologia generale I — » 25

Diagnostica clinica e strumentale (ore 50):
- radiologia generale — » 50

Informatica medica e bioingegneria (ore 50):
- elementi di informatica medica — » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Chirurgia generale (ore 150):
- patologia chirurgica generale II — ore 150

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 125):
- anatomia e istologia patologica I — » 50
- patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche — » 50
- patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche I — » 25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 50):
- cardiologia medica I — » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):
- anestesia e rianimazione — » 75

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Chirurgia generale (ore 150):
- clinica chirurgica generale — ore 150

Diagnostica clinica e strumentale (ore 75):
- indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive I — » 50
- semeiotica strumentale delle angiopatie — » 25

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 100):
- anatomia e istologia patologica II — » 25
- patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche II — » 25
- terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi I — » 25
- terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche — » 25

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 35):
- cardiologia medica II — » 35

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 40):
- principi e tecniche della circolazione extracorporea — » 40

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Diagnostica clinica e strumentale (ore 100):
- semeiotica clinica delle cardiopatie — ore 20
- indagini diagnostiche cardiovascolari non invasive II — » 40
- indagini diagnostiche cardiovascolari invasive — » 40

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 150):
- terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi II — » 100
- cardiochirurgia pediatrica — » 50

Patologia, clinica e terapia medica cardiovascolare (ore 100):
- cardiologia pediatrica — » 50
- farmacologia e terapia cardiovascolare — » 50

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 50):
- terapia intensiva cardiovascolare I — » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno:

Patologia, clinica e terapia chirurgica cardiovascolare e toracica (ore 250):

terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi III	ore	100
cardiochirurgia pediatrica II	»	75
chirurgia toracica generale	»	75

Anestesia, rianimazione e terapia intensiva cardiovascolare (ore 75):

terapia intensiva cardiovascolare II	ore	75

Circolazione extracorporea, assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria (ore 50):

assistenza e sostituzione meccanica cardiocircolatoria	ore	50

Informatica medica e bioingegneria (ore 25):

elementi di bioingegneria	ore	25
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 355. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva cardiovascolare, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica non invasiva e invasiva, laboratori di indagine anatomiche, laboratori sperimentali e di bioingegneria convenzionati con l'Università.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Prima scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 356. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.
La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 357. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in undici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantaquattro specializzandi.

Art. 358. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Art. 359. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 360. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;
b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
c) fisiopatologia cardiorespiratoria;
d) medicina interna generale;
e) semeiotica generale e cardiovascolare;
f) informatica medica e strumentazione biomedica;
g) metodologie diagnostiche non invasive;
h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;
i) patologia e clinica cardiovascolare;
l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 361. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica e biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia cardiorespiratoria.

c) Fisiopatologia cardiorespiratoria:

fisiopatologia cardiorespiratoria.

d) Medicina interna generale

rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) Semeiotica generale cardiovascolare:

semeiotica del ricambio idrosalino;
semeiotica fisica cardiovascolare.

f) Informatica medica e strumentazione biomedica:

informatica medica e strumentazione biomedica

g) Metodologie diagnostiche non invasive:

indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);
indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);

indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare [RMN], metodiche radioisotopiche).

h) Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:

indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);
indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografia);
cardiochirurgia.

i) Patologia e clinica cardiovascolare:

anatomia patologica;
patologia e clinica cardiovascolare.

l) Farmacologia e terapia cardiovascolare:

farmacologia cardiovascolare;
farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 362. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):
anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare . . . . . ore 20
biochimica e biofisica. . . . . » 30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):
fisiologia dell'apparato cardiovascolare . . . . » 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):
fisiopatologia cardiorespiratoria . . . » 100

Medicina interna generale (ore 100):
fondamenti di semeiotica medica . . » 50
rapporti tra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare . . . . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):
semeiotica del ricambio idrosalino . » 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):
informatica medica e strumentazione biomedica . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):
fisiologia dell'apparato cardiovascolare . . . . ore 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):
fisiopatologia cardiorespiratoria . . . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):
semeiotica fisica cardiovascolare. . . » 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):
informatica medica e strumentazione biomedica . . . . » 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50:
indagini diagnostiche non invasive I » 50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):
indagini diagnostiche invasive I . . . » 50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 50):
anatomia patologica. . . . . » 20
patologia e clinica cardiovascolare . » 30

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):
farmacologia cardiovascolare. . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):
semeiotica fisica cardiovascolare. . . ore 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):
indagini diagnostiche non invasive II » 100

Metodologie diagnostiche invasive II cardiochirurgia (ore 50):
indagini diagnostiche invasive II . . » 50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):
anatomia patologica. . . . . » 20
patologia e clinica cardiovascolare . » 80

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):
farmacologia e terapia cardiovascolare . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive III	ore	100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):

cardiochirurgia.	»	100

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

patologia e clinica cardiovascolare	»	100

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

terapie intensive cardiologiche	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 363. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto di cardiologia afferente alla cattedra di cardiologia; laboratori di diagnostica non invasiva afferenti alla cattedra di cardiologia; servizio di cardiologia ed angiologia del complesso convenzionato Università-ospedale; unità di cura intensiva coronarica afferente alla cattedra di cardiologia; laboratori di emodinamica del complesso convenzionato Università-ospedale.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Seconda scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 364. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi di Padova.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 365. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in undici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantaquattro specializzandi.

Art. 366. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, di ingegneria e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

Art. 367. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 368. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;
b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
c) fisiopatologia cardiorespiratoria;
d) medicina interna generale;
e) semeiotica generale e cardiovascolare;
f) informatica medica e strumentazione biomedica;
g) metodologie diagnostiche non invasive;
h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;
i) patologia e clinica cardiovascolare;
l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 369. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica e biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia cardiorespiratoria.

c) Fisiopatologia cardiorespiratoria:

fisiopatologia cardiorespiratoria.

d) Medicina interna generale:

fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) Semeiotica generale cardiovascolare:

semeiotica del ricambio idrosalino;
semeiotica fisica cardiovascolare.

f) Informatica medica e strumentazione biomedica:

informatica medica e strumentazione biomedica.

g) Metodologie diagnostiche non invasive:

indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);
indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);
indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare [RMN], metodiche radioisotopiche).

h) Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:

indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);

indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografia);

cardiochirurgia.

i) Patologia e. clinica cardiovascolare:

anatomia patologica;

patologia e clinica cardiovascolare.

l) Farmacologia e terapia cardiovascolare:

farmacologia cardiovascolare;

farmacologia e terapia cardiovascolare;

terapie intensive cardiologiche.

Art. 370. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare . . . . . ore 20

biochimica e biofisica . . . . » 30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare . . . . » 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):

fisiopatologia cardiorespiratoria . . . » 100

Medicina interna generale (ore 100):

fondamenti di semeiotica medica . . » 50

rapporti tra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare . . . . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica del ricambio idrosalino . » 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare . . . . ore 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):

fisiopatologia cardiorespiratoria . . . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare. . . ore 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica . . . . » 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50:

indagini diagnostiche non invasive I » 50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive I . . . » 50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 50):

anatomia patologica. . . . . » 20

patologia e clinica cardiovascolare . » 30

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):

farmacologia cardiovascolare. . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare. . . ore 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive II » 100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive II . . » 50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

anatomia patologica. . . . . » 20

patologia e clinica cardiovascolare . » 80

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

farmacologia e terapia cardiovascolare . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive III ore 100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):

cardiochirurgia. . . . . » 100

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

patologia e clinica cardiovascolare . » 100

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

terapie intensive cardiologiche . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 371. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto dell'istituto di medicina clinica (clinica medica I); divisione medica del complesso convenzionato ospedale-Università; reparto di cure intensive cardiologiche; ambulatorio del centro regionale per lo studio dell'ipertensione arteriosa; laboratori di diagnostica cardiologica non invasiva dell'istituto di medicina clinica (clinica medica I); laboratori di diagnostica cardiologica invasiva dell'istituto di medicina clinica (clinica medica I).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1988
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 119

88A3174

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa edile bresciana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Borgo S. Giacomo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società «Cooperativa edile bresciana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgo S. Giacomo (Brescia), delle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Cooperativa edile bresciana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Borgo S. Giacomo (Brescia), costituita per rogito notaio dott. Dario Ambrosini in data 29 novembre 1984, n. 3133, repertorio gen. not., n. 28708 registro società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Luigi Billone, nato a Palazzolo Acreide (Siracusa) il 14 luglio 1938, residente in via M. Tirandi, 2, (Brescia), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3254

DECRETO 21 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa di consumo «Lavoratori Falck Vobarno - Soc. coop. a r.l.», già cooperativa di consumo di Vobarno, in Vobarno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa di consumo «Lavoratori Falck Vobarno - Soc. coop. a r.l.», già cooperativa di consumo di Vobarno, con sede in Vobarno (Brescia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Lavoratori Falck Vobarno - Soc. coop. a r.l.», già cooperativa di consumo di Vobarno, con sede in Vobarno, costituita per rogito notaio Giuseppe Cuccia in data 30 dicembre 1908, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giuseppe Facchi, nato a Poncarle (Brescia), il 25 febbraio 1943, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3252

DECRETO 21 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lepina - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Bassiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 10 marzo 1988 con la quale il tribunale di Latina, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Lepina - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Bassiano (Latina);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Lepina - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Bassiano (Latina), costituita per rogito notaio dottor Mario Orsini (Latina) in data 28 settembre 1973, con registro società n. 3715 presso il tribunale di Latina, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dottor Giampiero Macale, nato a Norma (Latina) il 12 marzo 1959, residente in via IV Novembre, 100, Latina, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3255

DECRETO 25 luglio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Intrapresa - Cooperativa di promozione culturale a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa «Intrapresa - Cooperativa di promozione culturale a r.l.», con sede in Milano, in liquidazione ordinaria, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Intrapresa - Cooperativa di promozione culturale a r.l.», con sede in Milano, in liquidazione ordinaria, costituita per rogito notaio dott. Cesare Suriani repertorio n. 13660 in data 23 dicembre 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Anna Ideo, nata a Milano il 30 marzo 1940, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A3253

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 22 luglio 1988, n. 315.

Assegnazione della quota attribuita all'Italia del contingente comunitario di capi 5.000 di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, concernente disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599;

Visto il regolamento CEE n. 1707/88 del Consiglio del 13 giugno 1988, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di capi 5.000 di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine della sottovoce ex 01029010 - 9031 - 9033 - 9035 della nomenclatura combinata;

Considerate le caratteristiche e la destinazione del bestiame oggetto del contingente;

Considerata l'esigenza di procedere alla distribuzione delle quote attribuite all'Italia, secondo criteri che assicurino continuità nella gestione del contingente e nella importazione del bestiame, tengano conto delle importazioni effettuate dai richiedenti negli anni precedenti e, infine, consentano quote minime economicamente operative in rapporto alle quantità complessivamente importate;

Ritenuta pertanto la necessità di regolamentare la gestione delle quote attribuite all'Italia;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi del regolamento del Consiglio CEE n. 1707/88 del 13 giugno 1988, è messo in distribuzione un contingente tariffario di importazione di 3.150 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine.

Art. 2.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente gli operatori e le cooperative che, alla data del presente decreto, esercitano, da almeno un anno, attività di importazione, commercio e/o allevamento di bestiame bovino.

Art. 3.

Le domande di partecipazione alla ripartizione, redatte su carta legale, debbono indicare la ragione sociale della ditta richiedente, la sede, il numero di codice fiscale o di partita IVA, e, esclusivamente per i partecipanti alla ripartizione della quota di cui al punto *b)* dell'art. 6 successivo, il tipo di attività effettivamente svolta, e se del caso il numero di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al registro prefettizio delle cooperative.

Le domande debbono essere sottoscritte da parte di chi è in grado di assumere la responsabilità civile e penale dell'operazione.

Al fine di comprovare il possesso dei suddetti requisiti, i richiedenti devono fornire idonea documentazione debitamente autenticata nelle forme di legge. In luogo di tale documentazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge n. 15/68 (articoli 4 e 26) utilizzando il fac-simile allegato.

Le domande che risultino carenti di taluno degli elementi di cui al presente articolo ovvero mancanti della prescritta documentazione non saranno ritenute ricevibili.

Art. 4.

Ai fini della partecipazione alla ripartizione della quota di cui al punto *a)* del successivo art. 6, le domande debbono essere corredate da una distinta delle bolle doganali relative alle importazioni effettuate nel triennio luglio 1985-giugno 1988, come da fac-simile allegato. Per ciascun anno debbono essere predisposte separate distinte: esse debbono essere sottoscritte dallo stesso firmatario della domanda, il quale deve attestare, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati ivi riportati corrispondono alle effettive importazioni realizzate, impegnandosi, nel contempo, a mentenere a disposizione dell'amministrazione per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle doganali).

Art. 5.

Le domande di partecipazione al contingente debbono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Al riguardo farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda.

Art. 6.

Il quantitativo pari a capi 3.150 verrà ripartito:

a) 80% pari a capi 2.520 verrà ripartito tra gli operatori che avranno presentato la documentazione indicata al precedente art. 4 nel modo seguente:

15% pari a capi 378 come quota base da assegnare in parti uguali;

85% pari a capi 2.142 in proporzione alle importazioni effettuate nel triennio suddetto;

b) 20% pari a capi 630 in parti uguali fra tutti i richiedenti ammessi che non abbiano documentato le importazioni di cui al precedente punto *a)*. Le quote inferiori a capi 5 non verranno assegnate. Nel caso in cui le domande eccedessero il numero delle quote sarà effettuato un sorteggio tra i richiedenti.

Art. 7.

Gli assegnatari, cui il Ministro del commercio con l'estero comunicherà i quantitativi attribuiti, potranno richiedere, in base alle modalità previste dai regolamenti CEE n. 2377/80 del 4 settembre 1980 e n. 3183/80 del 3 dicembre 1980, certificati di importazione.

Le relative domande devono essere corredate da una cauzione pari a 3 ECU per ogni capo richiesto.

Sono applicabili le disposizioni sulla cauzione cumulativa di cui alla circolare del Ministero del commercio con l'estero n. 39/87 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1987.

Qualora i predetti certificati vengano richiesti oltre il 31 marzo 1989, essi saranno, comunque, validi sino al 30 giugno 1989, data di scadenza del regime preferenziale.

Art. 8.

L'esemplare n. 1 (originale) del certificato di importazione rilasciato, dovrà essere restituito al Ministero del commercio con l'estero appena utilizzato; in caso di mancato utilizzo, immediatamente dopo la scadenza.

Successive domande di partecipazione alla ripartizione dei quantitativi da prelevare sulla riserva comunitaria in base all'art. 5 del regolamento n. 1707/88 potranno essere avanzate dagli interessati non appena gli stessi avranno restituito gli originali di cui al comma precedente.

Art. 9.

I quantitativi derivanti dai tiraggi sulla riserva comunitaria e gli altri quantitativi resisi disponibili saranno ripartiti secondo gli stessi criteri di ripartizione delle quote di cui all'art. 6 tra tutti coloro che avranno presentato apposita domanda entro la data di comunicazione dell'assegnazione da parte della commissione CEE.

In particolare relativamente alle quote di cui al punto *b)* dello stesso art. 6, dato che quote inferiori a capi 5 non saranno assegnate, se le domande eccedessero il numero delle quote disponibili, sarà effettuato un sorteggio tra tutti i richiedenti al quale saranno ammessi automaticamente i richiedenti non assegnatari nei precedenti sorteggi. I relativi certificati potranno essere richiesti secondo la stessa procedura di cui al precedente art. 7.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 luglio 1988

Il Ministro: RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTARIETÀ

(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto *(a)* ....
avanti a *(b)* ....

Dichiaro:

1) ....
....
..........,

2) ....
....
..........,

3) ....
....
..........,

4) ....
....
..........,

5) ....
....
....

Letto, confermato e sottoscritto.
(Località e data) ....

IL DICHIARANTE

(c) ....
(d) ....
(e) ....

Atteso che il dichiarante sig. *(f)* ....
identificato *(g)* ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data) ....

(h) Il ....
(i) ....

Timbro d'ufficio

(a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.
(b) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.

(c) Firma per esteso e leggibile.

(d) Firma per esteso e leggibile dei 2 testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.

(e) Intestazione dell'ufficio.

(f) Nome e cognome del dichiarante.

(g) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.

(h) Qualifica del pubblico ufficiale e, tra parentesi, nome e cognome dello stesso.

(i) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

Fonte: Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968 «Istruzioni per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI DI VACCHE E GIOVENCHE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE ALLA MACELLAZIONE (Reg. CEE n. 1707/88 del 13 giugno 1988).

Bolla n.	Data	Voce doganale	Stat. doganale	Origine e prov.	Quantità capi

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'Amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle doganali di importazione).

Firma e qualifica

....

N.B. — I dati di cui sopra debbono riferirsi esclusivamente alle importazioni effettuate a valere sui quantitativi previsti dai regolamenti CEE n. 1599/85 dell'11 giugno 1985, n. 1727/86 del 26 maggio 1986, n. 1868/87 del 25 giugno 1987.

N.O.T.E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il regolamento CEE n. 1707/88 del 13 giugno 1988, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 5.000 capi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, e alcune razze alpine della sottovoce ex 01.02 AII della tariffa doganale comune, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 152 del 18 giugno 1988.

Nota all'art. 3:

Il testo degli articoli 4 e 26 della legge n. 15/1968 è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

«Art. 26 *(Sanzioni penali).* — Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge».

Note all'art. 7:

— Il regolamento CEE n. 2377/80 del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 241 del 13 settembre 1980.

— Il regolamento CEE n. 3183/80 del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 338 del 13 dicembre 1980.

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 5 del regolamento CEE n. 1707/88 è il seguente:

«1. Se la quota iniziale di uno degli Stati membri di cui all'art. 3, ovvero la stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva qualora sia stato applicato l'art. 7, viene utilizzata in ragione del 90% o più, tale Stato procede senza indugio, mediante notifica alla commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10% della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, anche la seconda quota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90% o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5% della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota anche la terza quota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90% o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Tale procedura si applica sino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno di questi Stati membri può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle indicate in detti paragrafi, se ha motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Lo Stato in questione informa la commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo».

88G0376

DECRETO 22 luglio 1988, n. 316.

Assegnazione della quota attribuita all'Italia del contingente comunitario di capi 42.600 di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, concernente disposizioni in materia valutaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599;

Visto il regolamento CEE n. 1706/88 del Consiglio del 13 giugno 1988, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di capi 42.600 di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna della sottovoce ex 01029010 - 9031 - 9033 della nomenclatura combinata;

Considerate le caratteristiche e la destinazione del bestiame oggetto del contingente;

Considerata l'esigenza di procedere alla distribuzione delle quote attribuite all'Italia, secondo criteri che assicurino continuità nella gestione del contingente e nella importazione del bestiame, tengano conto delle importazioni effettuate dai richiedenti negli anni precedenti e, infine, consentano quote minime economicamente operative in rapporto alle quantità complessivamente importate;

Ritenuta pertanto la necessità di regolamentare la gestione delle quote attribuite all'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi del regolamento del Consiglio CEE n. 1706/88 del 13 giugno 1988, è messo in distribuzione un contingente tariffarrio di importazione di 12.000 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna.

Art. 2.

Possono partecipare alla ripartizione del contingente gli operatori e le cooperative che,. alla data del presente decreto, esercitano, da almeno un anno, attività di importazione, commercio e/o allevamento di bestiame bovino.

Art. 3.

Le domande di partecipazione alla ripartizione, redatte su carta legale, debbono indicare la ragione sociale della ditta richiedente, la sede, il numero di codice fiscale o di partita I.V.A., e, esclusivamente per i partecipanti alla ripartizione della quota di cui al punto *b)* dell'art. 6 successivo, il tipo di attività effettivamente svolta, e se del caso il numero di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al registro prefettizio delle cooperative.

Le domande debbono essere sottoscritte da parte di chi è in grado di assumere la responsabilità civile e penale dell'operazione.

Al fine di comprovare il possesso dei suddetti requisiti, i richiedenti devono fornire idonea documentazione debitamente autenticata nelle forme di legge.

In luogo di tale documentazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge n. 15/68 (articoli 4 e 26) utilizzando il facsimile allegato.

Le domande che risultino carenti di taluno degli elementi di cui al presente articolo ovvero mancanti della prescritta documentazione non saranno ritenute ricevibili.

Art. 4.

Ai fini della partecipazione alla ripartizione della quota di cui al punto *a)* del successivo art. 6, le domande debbono essere corredate da una distinta delle bolle doganali relative alle importazioni effettuate nel triennio luglio 1985-giugno 1988, come da fac-simile allegato. Per ciascun anno debbono essere predisposte separate distinte: esse debbono essere sottoscritte dallo stesso firmatario della domanda, il quale deve attestare, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati ivi riportati corrispondono alle effettive importazioni realizzate, impegnandosi, nel contempo, a mantenere a disposizione dell'amministrazione per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle doganali).

Art. 5.

Le domande di partecipazione al contingente debbono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto

Al riguardo fara fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda.

Art. 6.

Il quantitativo pari a capi 12.000 verrà ripartito:

a) 80% pari a capi 9.600 verrà ripartito tra gli operatori che avranno presentato la documentazione indicata al precedente art. 4 nel modo seguente:

15% pari a capi 1.440 come quota base da assegnare in parti uguali;

85% pari a capi 8.160 in proporzione alle importazioni effettuate nel triennio suddetto;

b) 20% pari a capi 2.400 in parti uguali fra tutti i richiedenti ammessi che non abbiano documentato le importazioni di cui al precedente punto *a)*.

Le quote inferiori a capi 15 non verranno assegnate.

Nel caso in cui le domande eccedessero il numero delle quote sarà effettuato un sorteggio tra i richiedenti.

Art. 7.

Gli assegnatari, cui il Ministero del commercio con l'estero comunicherà i quantitativi attribuiti, potranno richiedere, in base alle modalità previste dai regolamenti CEE n. 2377/80 del 4 settembre 1980 e n. 3183/80 del 3 dicembre 1980, certificati di importazione.

Le relative domande devono essere corredate da una cauzione pari a 3 ECU per ogni capo richiesto.

Sono applicabili le disposizioni sulla cauzione cumulativa di cui alla circolare del Ministero del commercio con l'estero n. 39/87 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 1987.

Qualora i predetti certificati vengano richiesti oltre il 31 marzo 1989, essi saranno, comunque, validi sino al 30 giugno 1989, data di scadenza del regime preferenziale.

Art. 8.

L'esemplare n. 1 (originale) del certificato di importazione rilasciato, dovrà essere restituito al Ministero del commercio con l'estero appena utilizzato; in caso di mancato utilizzo, immediatamente dopo la scadenza.

Successive domande di partecipazione alla ripartizione dei quantitativi da prelevare sulla riserva comunitaria in base all'art. 5 del regolamento n. 1706/88 potranno essere avanzate dagli interessati non appena gli stessi avranno restituito gli originali di cui al comma precedente.

Art. 9.

I quantitativi derivanti dai tiraggi sulla riserva comunitaria e gli altri quantitativi resisi disponibili saranno ripartiti secondo gli stessi criteri di ripartizione delle quote di cui all'art. 6 tra tutti coloro che avranno presentato apposita domanda entro la data di comunicazione dell'assegnazione da parte della commissione CEE.

In particolare relativamente alle quote di cui al punto *b)* dello stesso art. 6, quote inferiori a capi 5 non saranno assegnate. Se le domande eccedessero il numero delle quote disponibili, sarà effettuato un sorteggio tra tutti i richiedenti al quale saranno ammessi automaticamente i richiedenti non assegnatari nei precedenti sorteggi. I relativi certificati potranno essere richiesti secondo la stessa procedura di cui al precedente art. 7.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 luglio 1988

Il Ministro: RUGGIERO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

Io sottoscritto *(a)* ....
avanti a *(b)* ....

Dichiaro:

1) ....
....................;
2) ....
....................;
3) ....
....................;
4) ....
....................;
5) ....
....

Letto, confermato e sottoscritto.

(Località e data) ....

IL DICHIARANTE

(c) ....
(d) ....

(e) ....

Attesto che il dichiarante sig. *(f)* ....
identificato *(g)* ....
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

(Luogo e data) ....

(h) Il ....
(i) ....

Timbro d'ufficio

(a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e abitazione del dichiarante.
(b) Cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che riceve la dichiarazione.

(c) Firma per esteso e leggibile.
(d) Firma per esteso e leggibile dei 2 testi fidefacienti eventualmente intervenuti per l'identificazione del dichiarante.
(e) Intestazione dell'ufficio.
(f) Nome e cognome del dichiarante.
(g) Modalità di identificazione: tipo del documento di identità ed estremi ovvero generalità dei testimoni ed estremi dei loro documenti di identità, ovvero conoscenza diretta.
(h) Qualifica del pubblico ufficiale e tra parentesi, nome e cognome dello stesso.
(i) Firma per esteso del pubblico ufficiale.

Fonte: Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 778/8/8/1 del 21 ottobre 1968 «Istruzioni per l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

FAC-SIMILE DISTINTA DELLE IMPORTAZIONI DI VACCHE E GIOVENCHE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE ALLA MACELLAZIONE (Reg. CEE n. 1706/88 del 13 giugno 1988).

Bolla n.	Data	Voce doganale	Stat. doganale	Origine e prov.	Quantità capi

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati sopra riportati sono veritieri e si impegna a mantenere a disposizione dell'Amministrazione, per eventuali controlli, la relativa documentazione originale (bolle doganali di importazione).

Firma e qualifica

....

N.B. — I dati di cui sopra debbono riferirsi esclusivamente alle importazioni effettuate a valere sui quantitativi previsti dai regolamenti CEE n. 1598/85 dell'11 giugno 1985, n. 1726/86 del 26 maggio 1986, n. 1867/87 del 25 giugno 1987.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il regolamento CEE n. 1706/88 del 13 giugno 1988, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di 42.600 capi di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 152 del 18 giugno 1988.

Nota all'art. 3:

Il testo degli articoli 4 e 26 della legge n. 15/1968 è il seguente:

«Art. 4 (*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*). — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede all'autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20».

«Art. 26 (*Sanzioni penali*). — Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge».

Note all'art. 7:

— Il regolamento CEE n. 2377/80 del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 241 del 13 settembre 1980.

— Il regolamento CEE n. 3183/80 del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 338 del 13 dicembre 1980.

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 5 del regolamento CEE n. 1706/88 è il seguente:

«1. Se la quota iniziale di uno degli Stati membri di cui all'art. 3, ovvero la stessa quota diminuita della frazione versata nella riserva, qualora sia stato applicato l'art. 7, viene utilizzata in ragione del 90% o più, tale Stato procede senza indugio, mediante notifica alla commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10% della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempre che la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, anche la seconda quota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90% o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5% della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota anche la terza quota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata in ragione del 90% o più, lo Stato in questione procede, secondo le condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Tale procedura si applica sino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno di questi Stati membri può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle indicate in detti paragrafi, se ha motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Lo Stato in questione informa la commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo».

88G0377

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 30 dicembre 1987.

Dotazione organica del personale dipendente del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 17 febbraio 1981, n. 26, concernente l'istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e l'abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Sentiti gli enti portuali, le rappresentanze degli utenti portuali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Visto il progetto di riorganizzazione predisposto dal comitato di amministrazione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali nella riunione del 21 dicembre 1987, in ordine alla ristrutturazione dei servizi e alle esigenze operative del Fondo medesimo;

Considerati i compiti svolti dal personale dipendente del predetto Fondo in relazione alle attribuzioni spettanti al Fondo medesimo ai sensi della citata legge n. 26/81;

Decreta:

Art. 1.

La dotazione organica del personale dipendente del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali viene determinata, per l'anno 1988, nei termini appresso specificati:

	Dotazione organica fissata dal comitato di amministrazione nella seduta del 17-3-1987		Nuova dotazione organica approvata dal comitato di amministrazione il 21-12-1987		Eccedenze nei vari livelli	
Qualifiche professionali	Livelli di inquadramento	Numero dei posti	Livelli	Numero dei posti	Livelli	Eccedenze
Direttore	10	1	10	1	10	—
Vice direttore	9	2	9	2	9	—
Capo servizio	8	4	8	4	8	—
Capo ufficio	7	9	7	8	7	1
Impiegato concetto	6	5	6	5	6	—
Impiegato concetto	5	16	5	15 (*)	5	—
Digitatore	4	3	4	3	4	—
Archivista	3/4	2	3/4	2	3/4	—
Dattilografo	3/4	2	3/4	1	3/4	1
Autista	3/4	2	3/4	2	3/4	—
Commesso	2/3	4	2/3	4	3/4	—
		50		47		2

(*) Per effetto della mobilità definitiva presso la compagnia portuale di Viareggio di una impiegata di concetto di 5° livello deliberata dal comitato di amministrazione nella riunione dell'11 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1987

p. *Il Ministro della marina mercantile*
FIORINO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

Il Ministro del tesoro
AMATO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 17 febbraio 1981, n. 26, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 20 febbraio 1981.

— Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessità dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonché ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione è effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma.

2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonché delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1° ottobre 1986 e al 1° ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unità per l'anno 1987 e di 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unità sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonché i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali è disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorità preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2.

4-*bis*. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, è effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore età e della maggiore anzianità contributiva (13).

5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonché un piano di mobilità temporanea da porto a porto.

6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali, in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercatile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonché quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988».

88A3152

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 luglio 1988.

Autorizzazione allo stabilimento Enichem Synthesis - Direzione ricerca e sviluppo S.p.a., in San Donato Milanese, ad eseguire le prove contenute negli allegati I e II al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, recante recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;

Vista l'istanza presentata in data 28 maggio 1987 dallo stabilimento Enichem Synthesis - Direzione ricerca e sviluppo S.p.a., di San Donato Milanese (Milano), codice fiscale n. 02761650825, con sede e laboratori a San Donato Milanese, via Maritano n. 26, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81;

Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 ha per oggetto l'idoneità del laboratorio sotto l'esclusivo aspetto relativo all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Visti gli esiti dell'ispezione condotta in data 16 e 17 novembre 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica già menzionato;

Decreta:

Art. 1.

Lo stabilimento Enichem Synthesis - Direzione ricerca e sviluppo S.p.a., di San Donato Milanese (Milano), codice fiscale n. 02761650825, con sede e laboratori a San Donato Milanese, via Maritano, 26, è autorizzato ad eseguire in conformità ai principi di buone pratiche di

laboratorio le prove, contenute negli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 già citato nelle premesse, in appresso specificate:

Prove chimico-fisiche:

punto di fusione/intervallo di fusione;
punto di ebollizione/intervallo di ebollizione;
densità relativa;
idrosolubilità;
coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua.

Il Ministero della sanità potrà provvedere ad eseguire altresì controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.

Art. 2.

L'autorizzazione prevista dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ha per oggetto l'idoneità del laboratorio di che trattasi sotto l'esclusivo aspetto relativo all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi di cui all'art. 1 ai fini considerati nel predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1988

p. *Il Ministro*: MARINUCCI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 927/1981 prevede, fra l'altro, che le prove di cui agli allegati I e II allo stesso decreto siano effettuate presso laboratori all'uopo autorizzati dal Ministro della sanità.

— L'allegato I riguarda le caratteristiche oggetto del fascicolo tecnico: (fascicolo di base e l'allegato II le infomazioni e le prove complementari.

— La commissione consultiva di cui all'art. 10, presieduta dal direttore generale per l'igiene pubblica del Ministero della sanità, ha sede presso lo stesso Ministero.

Note all'art. 1:

— Per il contenuto degli allegati I e II al D.P.R. n. 927/1981 si veda nelle note alle premesse.

— Il D.M. 26 giugno 1986, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 27 agosto 1986, concerne l'applicazione dei principi di buone pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche e criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dal D.P.R. n. 927/1981, art. 6.

Nota all'art. 2:

Per il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 927/1981 si veda nelle note alle premesse.

88A3182

DECRETO 20 luglio 1988.

Autorizzazione al centro ricerche «G. Natta», Himont Italia, in Ferrara, ad eseguire le prove contenute negli allegati I e II al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, recante recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;

Vista l'istanza presentata in data 19 novembre 1987 dal Centro ricerche «G. Natta», Himont Italia, codice fiscale n. 06757400152, con sede e laboratori a Ferrara, piazzale privato G. Donegani, 12, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81;

Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 ha per oggetto l'idoneità del laboratorio sotto l'esclusivo aspetto relativo all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Visti gli esiti della ispezione condotta in data 21 e 22 dicembre 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica già menzionato;

Decreta:

Art. 1.

Il centro ricerche «G. Natta», Himont Italia, codice fiscale n. 06757400152, con sede e laboratori a Ferrara, piazzale privato G. Donegani, 12, è autorizzato ad eseguire in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio le prove, contenute negli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 già citato nelle premesse in appresso specificate.

punto di fusione/intervallo di fusione;
punto di ebollizione/intervallo di ebollizione:
densità relativa;
tensione di vapore;
tensione superficiale;
idrosolubilità;
liposolubilità;
coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua.

Il Ministero della sanità potrà provvedere ad eseguire altresì controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.

Art. 2.

L'autorizzazione prevista dall'art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ha per oggetto l'idoneità del laboratorio di

che trattasi sotto l'esclusivo aspetto relativo all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi di cui all'art. 1 ai fini considerati nel predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1988

p. *Il Ministro*: MARINUCCI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 927/1981 prevede, fra l'altro, che le prove di cui agli allegati I e II allo stesso decreto siano effettuate presso laboratori all'uopo autorizzati dal Ministro della sanità.

— L'allegato I riguarda le caratteristiche oggetto del fascicolo tecnico (fascicolo di base) e l'allegato II le informazioni e le prove complementari.

— La commissione consultiva di cui all'art. 10, presieduta dal direttore generale per l'igiene pubblica del Ministero della sanità, ha sede presso lo stesso Ministero.

Note all'art. 1:

— Per il contenuto degli allegati I e II al D.P.R. n. 927/1981 si veda nelle note alle premesse.

— Il D.M. 26 giugno 1986, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 198 del 27 agosto 1986, concerne l'applicazione dei principi di buone pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche e criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dal D.P.R. n. 927/1981, art. 6.

Nota all'art. 2:

Per il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 927/1981 si veda nelle note alle premesse.

88A3131

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 luglio 1988.

Interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con la voragine verificatasi in via de Pinedo nel comune di Napoli. (Ordinanza n. 1513/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti nel territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988 n. 1348/FPC pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la lettera n. 2351 del 7 luglio 1988 con la quale il sindaco di Napoli invia una relazione tecnica sulla voragine verificatasi in via de Pinedo il 10 giugno 1988 e chiede l'intervento urgente del Dipartimento della protezione civile onde evitare il rischio, ritenuto dagli esperti molto probabile, di dover evacuare nei prossimi mesi l'intero quartiere di S. Pietro a Patierno e parte di Secondigliano per un totale di oltre 48 mila abitanti.

Vista la relazione sul sopralluogo effettuato dal Gruppo Nazionale difesa catastrofi idrogeologiche in data 15 luglio 1988 nella quale, tra l'altro, viene posto in rilievo il gravissimo stato di pericolo incombente per la pubblica incolumità dovuto al possibile ampliamento della voragine con diretto interessamento delle fondazioni degli edifici adiacenti nonché delle cavità formatesi nell'interno dei condotti fognari.

Considerato che dalla stessa relazione risulta già approvato dalla giunta comunale un progetto di risanamento per un importo di L. 2.400.000.000;

Ravvisata la necessità di intervenire con immediatezza per rimuovere le su citate situazioni di incombente pericolo per la pubblica incolumita;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Gli interventi di risanamento della voragine e delle opere idriche fognarie di cui in premessa sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Per la loro esecuzione è attribuito al comune di Napoli un contributo nella misura massima di L. 2.400.000.000.

Art. 2.

Il servizio opere pubbliche del Dipartimento per la protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'amministrazione comunale.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 1 farà capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazione, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni e integrazioni.

Il servizio bilancio del Dipartimento della protezione civile provvederà all'accreditamento dei fondi nella misura del 20% alla consegna dei lavori e successive erogazioni man mano che matureranno le relative poste di pagamento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3222

ORDINANZA 26 luglio 1988.

Costituzione di un gruppo interdisciplinare di consulenza tecnico-scientifica per gli adempimenti connessi con la cessazione delle attività dello stabilimento Farmoplant S.p.a. (Ordinanza n. 1514/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che il giorno 17 luglio 1988 presso lo stabilimento Farmoplant S.p.a. di Massa si è verificata l'esplosione di un serbatoio di 55 metri cubi contenente rogor dimetoato in soluzione al 40% di cicloesanone, con conseguente inquinamento da sostanze tossiche dell'ambiente circostante;

Vista l'ordinanza in data 19 luglio 1988 con cui il sindaco di Massa ha disposto la cessazione con effetto immediato ed in modo definitivo di ogni e qualsiasi lavorazione ed attività produttiva industriale presso gli impianti della Farmoplant S.p.a. di Massa;

Considerata la conseguente necessità di dare attuazione ad un piano di bonifica dell'area interessata dall'incidente e di messa in sicurezza dell'impianto;

Ritenuto necessario assicurare alle autorità locali la opportuna consulenza tecnico-scientifica per gli adempimenti conseguenti alla chiusura della Farmoplant S.p.a., concernenti la sicurezza degli impianti e la bonifica dello stabilimento, secondo quanto anche rappresentato dal prefetto di Massa-Carrara;

Udito il presidente del settore rischio industriale della commissione interdisciplinare grandi rischi;

Viste le designazioni fatte pervenire dai Ministeri ed enti interessati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È costituito presso la prefettura di Massa Carrara un gruppo interdisciplinare incaricato di fornire consulenza tecnico scientifica alle autorità regionali, provinciali e comunali, per gli adempimenti conseguenti alla chiusura dello stabilimento Farmoplant S.p.a., concernenti la messa in sicurezza degli impianti e la bonifica dello stabilimento.

Art. 2.

Il gruppo interdisciplinare di cui all'art. 1 è così composto:

prof. Carlo Merli dell'Università «La Sapienza» di Roma;

prof. Gennaro Russo dell'Università di Napoli;

prof. Severino Zanelli dell'Università di Pisa;

dott. Romano Pagnotta, in rappresentanza del CNR-IRSA;

dott. ing. Pietro D'Agostino in rappresentanza del Ministero dell'interno;

dott. ing. Francesco Gigliani in rappresentanza del Ministero dell'ambiente;

dott. ing. Alessandro Morici in rappresentanza dell'ENEA-DISP;

dott. ing. Giovanni Narbone in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

col. Franco Patanè in rappresentanza del Dipartimento per il coordinamento della protezione civile;

dott. ing. Carlo Profeti dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro in rappresentanza del Ministero della sanità.

Art. 3.

L'ing. Pietro D'Agostino è altresì nominato coordinatore tecnico delle azioni conseguenti le valutazioni espresse dal gruppo interdisciplinare, d'intesa con le autorità locali.

Art. 4.

Con provvedimento successivo sarà determinato il trattamento economico dei componenti del gruppo per le attività prestate in attuazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Le spese di funzionamento del gruppo saranno a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3221

ORDINANZA 30 luglio 1988.

Rettifica dell'ordinanza n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 concernente l'ulteriore proroga dei benefici della sospensione dei termini in favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987. (Ordinanza n. 1516/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Viste le ordinanze n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, pubblicata

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987, n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1988 e n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 in via di pubblicazione;

Considerata l'opportunità di modificare la formulazione dell'art. 2, primo comma, primo rigo, della predetta ordinanza n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 omettendo le parole «di registrazione» e sostituendo la data del «18 luglio» con «17 luglio» onde evitare ogni soluzione di continuità nelle sospensioni già disposte ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, come modificato dall'art. 2 della ordinanza n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987 sopracitate;

Ravvisata altresì, l'opportunità di modificare la formulazione dell'art. 4, ultimo rigo, della sopra citata ordinanza n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 omettendo le parole «nel mese di maggio 1989» e sostituendole con la dizione «nei termini previsti dai medesimi articoli»;

Dispone:

Art. 1.

Al primo rigo del primo comma dell'art. 2 della ordinanza n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 sono omesse le parole «di registrazione» ed al secondo rigo del medesimo comma dello stesso articolo, dopo le parole: «con scadenza nel periodo successivo al» è sostituito 18 luglio con 17 luglio.

Art. 2.

All'ultimo rigo dell'art. 4 della ordinanza n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 le parole «nel mese di maggio 1989» sono sostituite da «nei termini previsti dai medesimi articoli».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3248

ORDINANZA 30 luglio 1988.

Disposizioni per il completamento delle attività di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980. (Ordinanza n. 1517/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 giugno 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 1988;

Viste le proprie ordinanze n. 555/FPC/ZA del 6 giugno 1985, n. 569/FPC/ZA del 27 giugno 1985 e n. 570/FPC/ZA del 28 giugno 1985, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 17 giugno 1985, n. 184 del 6 agosto 1985 e n. 187 del 9 agosto 1985, con le quali si è conferita ulteriore efficacia ad una serie di ordinanze emanate nel corso della gestione stralcio o, comunque, attinenti ad iniziative da portare a definizione;

Viste le proprie ordinanze n. 664/FPC/ZA del 31 dicembre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1986, n. 763/FPC/ZA del 27 giugno 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, n. 880/FPC/ZA del 7 gennaio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1987 e n. 1192/FPC del 6 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1987 con le quali sono state prorogate, fino al 30 giugno 1988, le ordinanze sopra citate;

Ravvisata l'opportunità di prorogare ulteriormente le sopra citate ordinanze al fine di consentire il compimento degli impegni assunti;

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni di cui alle ordinanze numeri 555/FPC/ZA del 6 giugno 1985, 569/FPC/ZA del 27 giugno 1985 e 570/FPC/ZA del 28 giugno 1985, già prorogate con le ordinanze n. 664/FPC/ZA del 31 dicembre 1985, n. 763/FPC/ZA del 27 giugno 1986, numero 880/FPC/ZA del 7 gennaio 1987 e n. 1192/FPC del 6 ottobre 1987, citate tutte nelle premesse, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1989.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3249

ORDINANZA 30 luglio 1988.

Ulteriori interventi per la rimozione del materiale di sedimentazione depositato dagli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987 in provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1518/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1412 del 30 marzo 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 28 aprile 1988, con la quale si dispongono interventi urgenti per L. 2.500.000.000 al fine di rimuovere il materiale di sedimentazione trasportato dalle alluvioni del luglio ed agosto 1987 in alcune zone della provincia di Sondrio;

Vista la nota di richiesta dell'11 luglio 1988 del presidente dell'amministrazione provinciale di Sondrio, per l'estensione dei suddetti interventi anche ad una zona tra i comuni di Chiuso e Talamona per un totale di Ha 350, attraverso l'utilizzazione delle economie maturate sullo stanziamento disposto con la summenzionata ordinanza;

Considerata la necessità di aderire alla citata richiesta al fine di un tempestivo ritorno alla normalità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'amministrazione provinciale di Sondrio è autorizzata ad utilizzare le somme risultanti dalle economie maturate nei lavori disposti con ordinanza n. 1412/FPC del 30 marzo 1988 per interventi diretti ad eliminare e trattare il materiale sabbioso e limoso, depositato dal fiume nell'area di Ha 350 tra i comuni di Chiuso e Talamona.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo sono considerati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3250

ORDINANSA 30 luglio 1988.

Assegnazione alla regione Lombardia di fondi per il rimborso di anticipazioni effettuate per interventi urgenti a seguito delle alluvioni del luglio e agosto 1987. (Ordinanza n. 1519/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;

Vista l'ordinanza 26 marzo 1988, n. 1404/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1988;

Vista la nota n. 977/PPIR del 25 maggio 1988 a firma del presidente della giunta regionale Lombardia, di richiesta di accredito, per il rimborso delle anticipazioni sostenute per gli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, di L. 127.000.000.000 nella quale nota è anche certificato il nesso di causalità tra danni ed eventi alluvionali del luglio-agosto 1987;

Vista la documentazione relativa all'andamento e conclusione delle opere disposte a seguito degli interventi di cui sopra, trasmessa con nota dell'11 luglio 1988 n. 15701, dall'assessore ai lavori pubblici della regione Lombardia, con la quale nota si prospetta un importo di L. 149.650.148.751 relativi a lavori eseguiti, al netto di oneri I.V.A. e spese tecniche;

Considerata la necessità di aderire a tale richiesta per ottemperare a quanto disposto dall'art. 1 della citata legge 20 maggio 1988, n. 159;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 84.615.150.000 pari all'importo richiesto con le note citate in premessa, al lordo di I.V.A. e spese tecniche ed al netto della somma di L. 80.000.000.000 disposte per le medesime finalità con ordinanza n. 1404/FPC del 26 marzo 1988.

Art. 2.

L'onere derivante dalla presente ordinanza e posto a carico dei fondi disposti dall art I del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 159.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3251

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 148

Corso dei cambi del 1° agosto 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1385,500	1385,500	1385,50	1385,500	1385,50	1385,57	1385,650	1385,500	1385,500	1385,50
Marco germanico	737,900	737,900	737,90	737,900	737,90	737,95	738 —	737,900	737,900	737,90
Franco francese	218,960	218,960	219,10	218,960	218,96	218,95	218,940	218,960	218,960	218,96
Fiorino olandese	653,500	653,500	653,50	653,500	653,50	653,49	653,490	653,500	653,500	653,50
Franco belga	35,232	35,232	35,26	35,232	35,232	35,23	35,230	35,232	35,232	35,23
Lira sterlina	2369,250	2369,250	2370 —	2369,250	2369,25	2368,87	2368,500	2369,250	2369,250	2369,25
Lira irlandese	1984,500	1984,500	1986 —	1984,500	1984,500	1984,55	1984,600	1984,500	1984,500	—
Corona danese	194,400	194,400	194,40	194,400	194,400	194,37	194,350	194,400	194,400	194,40
Dracma	9,225	9,225	9,23	9,225	—	—	9,223	9,225	9,225	—
E.C.U.	1538,400	1538,400	1539,25	1538,400	1538,40	1538,45	1538,500	1538,400	1538,400	1538,40
Dollaro canadese	1144,350	1144,350	1145 —	1144,350	1144,35	1144,37	1144,400	1144,350	1144,350	1144,35
Yen giapponese	10,409	10,409	10,42	10,409	10,409	10,41	10,413	10,409	10,409	10,40
Franco svizzero	885,350	885,350	886 —	885,350	885,35	885,34	885,340	885,350	885,350	885,35
Scellino austriaco	105,025	105,025	105,10	105,025	105,025	105,03	105,045	105,025	105,025	105,02
Corona norvegese	203,600	203,600	203,80	203,600	203,60	203,60	203,600	203,600	203,600	203,60
Corona svedese	215,350	215,350	215,50	215,350	215,35	215,34	215,340	215,350	215,350	214,10
FIM	312,350	312,350	312,50	312,350	312,35	312,42	312,500	312,350	312,350	—
Escudo portoghese	9,091	9,091	9,09	9,091	9,091	9,09	9,095	9,091	9,091	9,09
Peseta spagnola	11,216	11,216	11,21	11,216	11,216	11,21	11,213	11,216	11,216	11,21
Dollaro australiano	1115 —	1115 —	1115 —	1115 —	1115 —	1115,25	1115,500	1115 —	1115 —	1115 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1988

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1385,575	Lira irlandese	1984,550	Scellino austriaco	105,035
Marco germanico	737,950	Corona danese	194,375	Corona norvegese	203,600
Franco francese	218,950	Dracma	9,224	Corona svedese	215,345
Fiorino olandese	653,495	E.C.U.	1538,450	FIM	312,425
Franco belga	35,231	Dollaro canadese	1144,375	Escudo portoghese	9,093
Lira sterlina	2368,875	Yen giapponese	10,411	Peseta spagnola	11,214
		Franco svizzero	885,345	Dollaro australiano	1115,250

Media dei titoli del 1° agosto 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	72,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,750
» 9% » » 1976-91	97,875
» 10% » » 1977-92	99,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,700
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	85,350
» » » 18- 3-1987/94	72,275
» » » 21- 4-1987/94	71,225
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,150
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,200
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,450
» » » TR 2,5% 1983/93	88,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100 —
» » » » EFIM 1-8-1988	100,500
» » » » 1- 9-1983/88	100,075
» » » » 1-10-1983/88	100,225
» » » » 15- 7-1985/90	99,650
» » » » 16- 8-1985/90	99,500
» » » » 18- 9-1985/90	99,275
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,925
» » » » 18-11-1985/90	99,625
» » » » 1-12-1983/90	101,900
» » » » 18-12-1985/90	99,750
» » » » 1- 1-1984/91	102,150
» » » » 17- 1-1986/91	99,725
» » » » 1- 2-1984/91	102,275
» » » » 18- 2-1986/91	99,375
» » » » 1- 3-1984/91	100,775
» » » » 18- 3-1986/91	99,375
» » » » 1- 4-1984/91	100,825
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	100,750
» » » » 1- 7-1984/91	100,325
» » » » 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,225
» » » » 1-10-1984/91	100,300
» » » » 1-11-1984/91	100,200
» » » » 1-12-1984/91	99,800
» » » » 1- 1-1985/92	99,850
» » » » 1- 2-1985/92	98,975
» » » » 18- 4-1986/92	97 —
» » » » 19- 5-1986/92	96,125
» » » » 20- 7-1987/92	97,975
» » » » 19- 8-1987/92	97,900
» » » » 1-11-1987/92	97,575
» » » » 1-12-1987/92	97,625
» » » » 18- 6-1986/93	95,125
» » » » 17- 7-1986/93	96,200
» » » » 19- 8-1986/93	95,550
» » » » 18- 9-1986/93	95,300
» » » » 20-10-1986/93	95,425
» » » » 19-12-1986/93	95,550
» » » » 18-11-1987/93	95,550
» » » » 1- 2-1985/95	97,925
» » » » 1- 3-1985/95	93,200
» » » » 1- 4-1985/95	92,825
» » » » 1- 5-1985/95	92,600
» » » » 1- 6-1985/95	92,725
» » » » 1- 7-1985/95	95,150
» » » » 1- 8-1985/95	94,225
» » » » 1- 9-1985/95	93,950
» » » » 1-10-1985/95	94,375
» » » » 1-11-1985/95	94,250
» » » » 1-12-1985/95	94,700
» » » » 1- 1-1986/96	94,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96.350
» » » » 1- 2-1986/96	95,225
» » » » 1- 3-1986/96	94.075
» » » » 1- 4-1986/96	93.550
» » » » 1- 5-1986/96	93,325
» » » » 1- 6-1986/96	93.850
» » » » 1- 7-1986/96	94,300
» » » » 1- 8-1986/96	94.225
» » » » 1- 9-1986/96	93.900
» » » » 1-10-1986/96	94.025
» » » » 1-11-1986/96	94.125
» » » » 1-12-1986/96	94.425
» » » » 1- 1-1987/97	94,800
» » » » 1- 2-1987/97	94.475
» » » » 18- 2-1987/97	94,325
» » » » 1- 3-1987/97	94 —
» » » » 1- 4-1987/97	93,375
» » » » 1- 5-1987/97	93,225
» » » » 1- 6-1987/97	93.375
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100.350
» » » 12,50% 1-11-1988	100.750
» » » 12,50% 1- 1-1989	101.175
» » » 12,50% 1- 2-1989	101.750
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,800
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,800
» » » 10,50% 1- 5-1989	100.750
» » » 9,25% 1- 1-1990	97.975
» » » 12,50% 1- 1-1990	102.950
» » » 9,25% 1- 2-1990	97.725
» » » 12,50% 1- 2-1990	103.375
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,250
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,450
» » » 9,15% 1- 4-1990	96.975
» » » 12,00% 1- 4-1990	102,175
» » » 9,15% 1- 5-1990	97.225
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,225
» » » 9,15% 1- 6-1990	97.300
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,825
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,550
» » » 10,50% 1- 7-1990	99.075
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,950
» » » 10,50% 1- 8-1990	99.200
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,650
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,975
» » » 9,25% 1-10-1990	96.175
» » » 11,50% 1-10-1990	99.900
» » » 9,25% 1-11-1990	96.100
» » » 9,25% 1-12-1990	96.450
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,900
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,925
» » » 9,25% 1- 2-1992	93.450
» » » 11,00% 1- 2-1992	96,225
» » » 9,15% 1- 3-1992	93.650
» » » 9,15% 1- 4-1992	94 —
» » » 9,15% 1- 5-1992	94.200
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,500
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	104.225
» » » » 22-11-1982/89 13%	104,775
» » » » 1983/90 11,50%	106.175
» » » » 1984/91 11,25%	107,100
» » » » 1984/92 10,50%	108,100
» » » » 1985/93 9,60%	105,250
» » » » 1985/93 9,75%	105,450
» » » » 1985/93 9,00%	103,925
» » » » 1985/93 8,75%	102,850
» » » » 1986/94 8,75%	102,425
» » » » 1986/94 6,90%	94.825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M01088

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 13 luglio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 169.002.000 dovuto dal sig. Bacconi Giovanni, titolare dell'azienda «Cotto Bacconi», Impruneta (Firenze), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 38.228.000 dovuto dalla ditta Giampà Paolo, con sede in Crotone (Catanzaro), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Catanzaro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 234.230.400 dovuto dalla S.p.a. «La Buona Stampa», in Ercolano (Napoli), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 50.818.400 dovuto dalla ditta Menzano Gaetano, con sede in Crotone (Catanzaro), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1988 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Catanzaro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

88A3210

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'«Istituto diocesano preti del S. Cuore», in Bergamo, ed autorizzazione allo stesso ad accettare donazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1988, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1988, registro n. 23 Interno, foglio n. 182, sulla proposta del Ministro dell'interno è stata conferita la personalità giuridica civile, ed approvato lo statuto, all'«Istituto diocesano preti del S. Cuore», con sede in Bergamo. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni disposte dall'Opera diocesana S. Narno per la preservazione della fede e dalla Juventus S.p.a., entrambe con sede in Bergamo, con atti pubblici 18 ottobre 1984, n. 34502 di repertorio, e 30 dicembre 1983, n. 32436 di repertorio, rettificato con atto 18 ottobre 1984, n. 34501 di repertorio, tutti a rogito notaio Attilio Nossa, consistenti in immobili siti nei comuni di Capizzone (Bergamo) e Bergamo, descritti nelle perizie giurate 29 marzo-5 luglio 1984 e 19 dicembre 1983-5 luglio 1984 del geometra Roberto Labagni e valutati L. 3.590.800.000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo.

88A3167

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 220.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . . L. 105.000
- semestrale . . . . L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 28.000
- semestrale . . . . L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 100.000
- semestrale . . . . L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 375.000
- semestrale . . . . L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. 120.000

Abbonamento semestrale . . . . L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221